

TESTO E GARANZIA DI POLIZZA POST GESTIONE

Premesso:

- 1) che la REGIONE TOSCANA (in seguito denominata Ente Garantito) con atto dirigenziale n. 159 del 06/11/2012 (rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 277/2007) ha autorizzato la REA IMPIANTI SRL Unipersonale con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), Loc. Le Morelline n. 2 P.Iva 01741410490 (in seguito denominata contraente) all'esercizio dell'impianto di Discarica di SCAPIGLIATO sito in Via Emilia SR 206 Km 16,5 e SP 1,2 – 57016 Rosignano Marittimo (LI);
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto dirigenziale di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro
- 3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;
- 4) che il Contraente ha stipulato separatamente polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnia Assicuratricecon sede legale in, iscritta nel registro delle imprese dial n.C.F./P.IVA in seguito denominata "Società", autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria, dl Commercio e dell'Artigianato) ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento ISVAP n.....del, ed in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata presso Via a mezzo del Sig. nato ail.....nella sua qualità di, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro(euro) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Delimitazione della garanzia

A garanzia della gestione successiva alla chiusura per assicurare gli adempimenti previsti nel piano di gestione post-operativa con particolare riferimento alla manutenzione alla sorveglianza ed ai controlli, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 14 comma 2, dall'art. 13 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2003, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 comma 1 lettera h) del citato decreto.

Art. 2) Durata della polizza

La durata della presente garanzia è fissata in anni 5 decorrere dalla sua emissione e quindi fino al 31/05/2022. Trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione. L'eventuale mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per i periodi successivi, non costituirà motivo di escussione della presente polizza. La presente garanzia, pertanto, non può intendersi in alcun modo tacitamente rinnovata. L'eventuale rinnovo quinquennale, sino a copertura dell'intero periodo di durata della post-gestione, su richiesta del Contraente, potrà avvenire, previa accettazione della Società, con l'emissione di una nuova polizza entro 60 giorni dalla scadenza della presente.

Art. 3 – Pagamento del Premio

Il premio alla firma per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società, entro il periodo di validità della polizza come definiti all'art. 1, rinuncia si da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 - Rivalsa – Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 4 della premessa.

Allegato 3.2

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 4.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 7 – Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti in carico all'Ente Garantito.

Art. 8 - Liberazione della garanzia - deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al punto 4) della premessa;
- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione, ripetute diffide al Contraente ad eliminare irregolarità, rinuncia da parte del Contraente all'esercizio dell'attività prevista in polizza.

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente Garantito.

Art. 9 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.